

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI BUSCA, ACCEGLIO E SCARNAFIGI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ tra il **Comune di BUSCA**, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, sig. GALLO dott. Marco, il **Comune di ACCEGLIO**, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, sig. CARANZANO Giovanni e il **Comune di SCARNAFIGI** legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, sig. GHIIGO Riccardo

PREMESSO CHE

- il Comune di Busca con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge,
 - il Comune di Acceglie, con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge,
 - il Comune di Scarnafigi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge,
- hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, approvando lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

1. I Comuni di Busca (classe II), Scarnafigi (classe IV) e Acceglie (classe IV), nel rispetto delle vigenti disposizioni, stipulano la presente convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale e di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

1. Il ruolo di Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene attribuito al Comune di BUSCA, entro il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Art. 3 – Nomina e revoca del segretario comunale

1. Il Sindaco del Comune di BUSCA è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dalla legge.

2. La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Acceglie e Scarnafigi; in mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa dei menzionati comuni.
3. Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15/07/1999, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci, ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare presso il Comune di BUSCA, quale ente capo convenzione.
4. La revoca del Segretario, nelle ipotesi previste dalla legge, spetta al Sindaco di BUSCA, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Acceglie e Scarnafigi.

Art. 4 - Rapporto di lavoro

1. Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente del Ministero dell'Interno ed in rapporto di dipendenza funzionale dai sindaci dei Comuni di Busca, Acceglie e Scarnafigi.
2. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
3. Spetteranno quindi al Sindaco del Comune Capo-convenzione le autorizzazioni, secondo quanto previsto dal CCNL Area della dirigenza delle Funzioni locali 2016-2018 e dai CCNL Segretari comunali e provinciali, in ordine alle richieste di interruzione e sospensione della prestazione (assenze per ferie, aspettativa, congedi etc.) ed alle autorizzazioni a svolgere eventuali incarichi formulate dal segretario comunale.

Art. 5 - Modalità operative - Diritti e doveri del Segretario

1. Il Segretario Comunale è obbligato a prestare servizio nella misura del 50% nel Comune di Busca, del 27,78 % nel Comune di Acceglie e del 22,22 % nel Comune di Scarnafigi per un totale di complessive 36 ore settimanali.
2. I Sindaci dei tre Comuni ed il segretario comunale, ai sensi dell'art.19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria del 16/5/2001, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. I giorni e gli orari di effettiva presenza nei singoli comuni saranno oggetto di separato accordo tra i Sindaci dei tre Comuni e il Segretario.
3. Il Segretario Comunale ha diritto alla formazione ed all'aggiornamento professionale ed i Comuni convenzionati si impegnano a tal fine compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 6 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
2. Il Comune di BUSCA, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.
3. Sarà inoltre erogata dal Comune Capo convenzione la maggiorazione di cui all'art. 41 comma 4 del CCNL del 16/05/2001 da determinarsi di concerto tra gli Enti convenzionati, anche con percentuali diverse rispetto a quelle previste dall'art. 7, comma 1 della presente convenzione da definirsi dalla conferenza dei sindaci e tenuto conto del valore calcolato singolarmente da ciascun comune, sulla base degli incarichi ricoperti presso ciascun ente convenzionato nel rispetto di criteri, condizioni e limiti previsti dalla contrattazione decentrata.
4. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune, il rimborso sarà corrisposto direttamente dall'Ente interessato.

Art. 7 - Rapporti finanziari

1. Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un

singolo comune, come quelle previste dall'art. 6 – comma 3 – saranno ripartite sulla base delle percentuali di servizio indicate dall'articolo 5 e precisamente:

- il 50% a carico del Comune di BUSCA
 - il 27,78 % a carico del Comune di Acceglie
 - il 22,22% a carico del Comune di Scarnafigi.
2. Il Comune di BUSCA, nella sua veste di Capo convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario ed al rimborso, con cadenza trimestrale, della quota di spesa a carico degli altri Comuni aderenti alla convenzione.
 3. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo Convenzione entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della richiesta di saldo.
 4. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi al rimborso delle spese di missione o delle trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni.
 5. Resta, infine, a carico dei singoli Comuni convenzionati, salvo diverso accordo fra i comuni interessati, la retribuzione di risultato da corrispondersi, in caso di valutazione positiva, nella misura massima di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16.05.2001 e successive modificazioni ed integrazioni (10%) sulla base del monte salari riferito all'anno in corso.
 6. Anche le spese dovute per le supplenze, che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare, saranno anticipate dal Comune Capo convenzione e ripartite nelle proporzioni di cui al comma 1, fatto salvo il caso previsto dal successivo articolo 9, comma 3, nella cui eventualità gli oneri graveranno interamente sul Comuni di Acceglie e Scarnafigi.
 7. Saranno altresì erogate di norma dal Comune Capo convenzione e soggette a successivo ripartire spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Art. 8 - Accesso alle sedi convenzionate

1. Viene autorizzato l'uso dell'automezzo di proprietà o in disponibilità del Segretario titolare, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza, efficacia e flessibilità del servizio, non essendo i tre Comuni collegati da idonei servizi di linea di trasporto pubblico.
2. Al Segretario Comunale sarà corrisposto per accedere ai Comuni convenzionati di Acceglie e Scarnafigi il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro effettivamente percorso.
3. Tale indennità chilometrica per rimborso di spese di viaggio, necessarie per accedere alle sedi di servizio, sarà integralmente a carico dei Comuni di Acceglie e Scarnafigi e verrà liquidata e corrisposta dagli stessi sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.
4. La distanza chilometrica sarà computata seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Acceglie e Scarnafigi.

Art. 9 Sostituzione del Segretario comunale

1. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dalla Prefettura –UTG – Albo dei segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regione Piemonte o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dalla medesima Prefettura.
2. Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso secondo le disposizioni stabilite per gli scavalchi. Il predetto compenso per gli scavalchi e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i tre comuni con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art.7.
3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, in nessun caso, i Sindaci dei Comuni di Acceglie e Scarnafigi potranno nominare, nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, un Segretario supplente diverso da quello nominato dal Comune Capo convenzione, non essendo possibile autorizzare singoli incarichi a scavalco richiesti dai

comuni.

Art. 10 - Diritti di Segreteria

1. In materia di ripartizione e liquidazione dei diritti di rogito inerenti l'attività ex art. 97, comma 4, lettera c) del D.lgs.n. 267/2000, al Segretario Comunale che, su richiesta dell'Ente, roga i contratti nei quali l'ente e' parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, potranno essere liquidati, ove spettanti, i diritti di rogito nella misura integrale del 100% e nei limiti di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento, ove spettanti.
2. A tal fine ciascun Comune aderente provvederà alla liquidazione delle spettanze al Segretario Comunale, nei limiti di 1/5 dello stipendio complessivo in godimento.

Art. 11 - Durata della convenzione

1. La sede convenzionata decorre dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque), a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione e si rinnoverà con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli Comunali nei 30 giorni antecedenti la scadenza della stessa per un uguale periodo.
2. Nell'ipotesi in cui la convenzione non venga rinnovata espressamente con deliberazioni concordi dei consigli comunali degli enti aderenti, allo spirare del termine finale della convenzione, quest'ultima verrà a cessare; in questa eventualità, si richiama espressamente quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della presente scrittura privata.

Art. 12 - Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione tra i tre Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del Servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 13 - Scioglimento della convenzione

1. La presente convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento, per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso, lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.
2. Ciascuno dei Comuni potrà, inoltre, recedere anticipatamente mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa con posta elettronica certificata agli altri due enti e inoltrata alla Prefettura – Albo dei Segretari comunali e provinciali – U.T.G. di Torino – Sezione Regionale Piemonte. In simile ipotesi, il recesso avrà effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte degli altri due Comuni della copia della deliberazione consiliare.
3. In caso di scioglimento consensuale anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte di uno dei Comuni, si richiama quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della presente convenzione.
4. Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi Prefettura – Albo dei Segretari comunali e Provinciali - U.T.G. di Torino – Sezione Regionale Piemonte per i provvedimenti di competenza.

Art. 14 - Norma di chiusura

1. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei comuni convenzionati.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

La presente convenzione, regolarmente sottoscritta dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Busca, Acceglie e Scarnafigi, verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, alla Prefettura, Albo dei Segretari comunali e provinciali-Ufficio territoriale del Governo di Torino, Sezione regionale Piemonte, a cura del Comune Capo convenzione, per i provvedimenti di competenza.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI BUSCA
(CAPO CONVENZIONE)**

IL SINDACO DEL COMUNE DI ACCEGLIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SCARNAFIGI
